

Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2017 — Wieromiejczyk/EUIPO (Tasty Puff)(Causa T-64/16) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Tasty Puff — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2017/C 063/38)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Michał Wieromiejczyk (Pabianice, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 5 novembre 2015 (procedimento R 3058/2014-5), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo Tasty Puff come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Michał Wieromiejczyk è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016.

Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2017 — Commissione/Frieberger e Vallin(Causa T-232/16 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Riforma dello Statuto — Innalzamento dell'età pensionabile — Decisione recante diniego della rivalutazione dell'abbuono dei diritti a pensione — Principio ne ultra petita — Errore di diritto — Obbligo di motivazione»)

(2017/C 063/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: Jürgen Frieberger (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio), Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 2 marzo 2016, Frieberger e Vallin/Commissione (F-3/15, EU:F:2016:26).

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 2 marzo 2016, Frieberger e Vallin/Commissione (F-3/15), è annullata.

- 2) Il ricorso proposto dal sig. Jürgen Frieberger e dal sig. Benjamin Vallin dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-3/15 è respinto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione.
- 4) Il sig. Frieberger e il sig. Vallin sono condannati a sopportare le spese afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ivi incluse le spese della Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 243 del 4.7.2016.

Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — MS/Commissione

(Causa T-314/16)

(2017/C 063/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: MS (Castries, Francia) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

conseguentemente:

- annullare la decisione della Commissione che nega l'accesso ai documenti del 2 febbraio 2016 e la decisione di confermare tale diniego del 19 aprile 2016;
- risarcire il danno morale discendente dalla condotta illecita della Commissione europea, valutato secondo equità in EUR 20 000;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca un unico motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43) ed in particolare dei suoi articoli 2 e 4.

Secondo il ricorrente, per negare l'accesso ai documenti richiesti la Commissione ha invocato due eccezioni contenute nell'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, ossia, da un lato, la tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo e, dall'altro lato, la tutela delle procedure giurisdizionali. Orbene, la Commissione non avrebbe provato che la divulgazione di detti documenti avrebbe pregiudicato la tutela della vita privata e dell'integrità dei soggetti che sarebbero menzionati in tali documenti. Peraltro, la comunicazione dei dati personali contenuti nei citati documenti sarebbe assolutamente necessaria per comprendere le accuse mosse al ricorrente. Mancando tale possibilità, il ricorrente non godrebbe della parità delle armi e non potrebbe preparare in modo adeguato una difesa. L'accesso ai documenti, nonché ai dati personali ivi contenuti, sarebbe per contro necessario, giustificato e proporzionato all'obiettivo della corretta amministrazione, della tutela del diritto di difesa e del rispetto della vita privata del ricorrente. La Commissione pregiudicherebbe in modo tanto più rilevante la vita privata del ricorrente in quanto non tratterebbe lealmente i dati personali che lo riguardano.